

PROTOCOLLO D'INTESA

SU

INIZIATIVA STRETTI EUROPEI (ESI)

CONSIDERATA la discontinuità geografica dei territori degli Enti Locali che si affacciano su Stretti di mare rispetto ai loro vicini e al tempo stesso, a causa della comparsa di un forte processo di urbanizzazione dei territori stessi, dell'aumentata concentrazione del flusso economico e dei trasporti, della rilevanza dei rischi ambientali, della conseguente importante trasformazione del Stretto in gateway economica;

CONSIDERATA la propensione degli Stretti a diventare rilevanti parti dello sviluppo economico futuro dei relativi territori, cui non corrisponde la disponibilità di specifici strumenti di finanziamento in ambito europeo;

CONSIDERATO il forte coinvolgimento degli Enti locali in programmi europei di cooperazione transnazionale, tra i quali INTERREG IV A, IV B e IV C, e la lunga esperienza delle parti interessate, nella cooperazione transfrontaliera a partire dal 1992;

CONSIDERATO che i predetti programmi non soddisfano pienamente le aspettative degli Enti locali i cui territori si affacciano su Stretti di mare a causa della specificità e della peculiarità della loro situazioni;

CONSIDERATA l'attuale politica di coesione territoriale, che non ha tra i suoi obiettivi prioritari le aree marittime costiere;

CONSIDERATO che gli Stretti hanno la peculiarità di far condividere zone marittime comuni a territori differenti ciascuno con un proprio entroterra separato con le proprie specificità;

CONSIDERATA la politica marittima attualmente in corso di revisione, che mira a integrare le politiche costiere lungo i chilometri di lunghezza della costa europea;

CONSIDERATO che i territori sugli Stretti hanno obiettivi condivisibili tra loro in materia di politiche costiere e territoriali, economia, ambiente, migrazione, trasporto che li potrebbero rendere osservatori e laboratori comuni ai fini dell' attuazione;

VISTO che

diverse Autorità locali di territori che si affacciano su Stretti hanno manifestato il desiderio di riunirsi intorno a un tavolo comune;

durante l'estate 2009 Kent County Council (Kent) e Pas-de-Calais County Council (Pas-de-Calais) hanno invitato le Autorità locali (la maggior parte di NUTS 2 e 3) a esprimere una manifestazione di interesse sulla materia;

durante l'autunno 2009, Euregio Tallinn-Helsinki ha invitato le Autorità locali ad un incontro europeo a Rail Baltica a Tallinn, in presenza della Commissione UE ;

si è così deciso di organizzare per il 15 e 16 marzo 2010 una prima riunione tecnica ad Arras (Francia) finalizzata allo sviluppo di un progetto comune di condivisione di problematiche e questioni relative agli Stretti;

in seguito, una seconda riunione tecnica ha avuto luogo il 27, 28 e 29 settembre a Messina (Italia) che da un lato ha visto l'integrazione di nuovi partner e dall'altro ha rafforzato la volontà delle parti di sottoscrivere un Protocollo di Intesa.

I Soggetti

Le parti che aderiscono a questo protocollo d'intesa convengono quanto segue:

Articolo 1 - Obiettivi generali

Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a:

1 – ottenere il riconoscimento del particolare significato di Stretto Europeo nelle politiche europee e l'integrazione della sua specificità nei Programmi Europei e nella programmazione dei Fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020;

2 - lavorare per la nascita di progetti di cooperazione, sia attraverso i programmi Interreg sia attraverso altri programmi europei e per l'attuazione di azioni e progetti comuni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la protezione delle coste, i trasporti e la logistica, le interfaccia interculturali, le attività turistiche.

Articolo 2 - Attuazione

Questo Protocollo sarà attuato mediante:

- l'organizzazione di incontri con le competenti Istituzioni e reti dell'Unione europea;
- la presentazione di una richiesta di finanziamento nell'ambito di INTERREG IV C nel 2011, della quale sarà capofila Pas de Calais County Council ;
- altre azioni pertinenti.

Articolo 3 - Gestione del protocollo

Questo protocollo è gestito attraverso un incontro annuale almeno, cui partecipano i rappresentanti competenti di ciascuna parte.

Durante ogni incontro sono determinate la data e il luogo di quello successivo.

Articolo 4 - Comunicazione e disseminazione

Ogni parte è responsabile per l'invio di questo protocollo d'intesa alle autorità locali, nazionali ed europee competenti.

Articolo 5 - Ratifica

Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di competenza di ciascun partecipante.

Articolo 6 - Durata del Protocollo d'intesa

Questo Protocollo ha la durata di due anni dalla firma e potrà essere rinnovato dalle parti congiuntamente.

Il Protocollo potrà essere modificato e integrato da accordi scritti delle parti.

Articolo 7 - Principi

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

I sottoscrittori del presente protocollo sono liberi di entrare in collaborazione con soggetti diversi da coloro che sono coinvolti in questo protocollo.

Nuovi soggetti possono successivamente aderire al presente Protocollo con l'approvazione della maggioranza.

Ciascuna parte può ritirare la sua adesione dal Protocollo, inviando una lettera ai membri del partenariato.

Letto, approvato e sottoscritto.